



COMUNE DI CHÂTILLON
COMMUNE DE CHÂTILLON

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00105450076

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40

OGGETTO: Riconoscimento agevolazione IMU a favore degli immobili (Cat. C/1) destinati allo svolgimento di attività operative. Integrazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **trentuno**, del mese di **luglio**, con inizio alle ore **16:30**, nell'edificio comunale si è riunito, in seduta **Straordinaria**, come segue il CONSIGLIO COMUNALE:

Cognome Nome	Carica	Pr.	As.
DUJANY Camillo Andrea	Sindaco	X	
BRUNOD Dorina	Vice Sindaco	X	
GIROLA Luigi Francesco	Consigliere	X	
PILI Paolo	Consigliere	X	
GALLO Gilda	Consigliere	X	
BRUNOD Bruno	Consigliere	X	
RORE Carla	Consigliere	X	
GORRET Emile	Consigliere	X	
MUSCOLO Stefania	Consigliere		X
FRUTAZ Elsa	Consigliere	X	
OBERT Claudio	Consigliere	X	
PICCINI Antonella	Consigliere	X	
PERSONNETTAZ Monique	Consigliere	X	
DONAZZAN Riccardo	Consigliere	X	
BELLOLI Mario Roberto	Consigliere		X
DONDEYNAZ Guido	Consigliere	X	
CASELLA Fiorella	Consigliere	X	
	Totale	15	2

Giustificano l'assenza i consiglieri Belloli Mario Roberto e Muscolo Stefania.

Partecipa alla seduta il Segretario dell'ente locale **D.ssa Sara Chapellu**.

Il Presidente **OBERT Claudio** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta introducendo la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Riconoscimento agevolazione IMU a favore degli immobili (Cat. C/1) destinati allo svolgimento di attività operative. Integrazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 30.05.2024;

Richiamato l'art. 21, comma 3, lett. a) della L. R. n. 54/1998 «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*» e s.m.i.;

Richiamato l'art. 22, comma 1, lett. a) del vigente Statuto comunale relativamente alla competenza del Consiglio in merito all'adozione del presente provvedimento;

Richiamati l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in ragione di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

Dato atto che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione per il 2024 è stato fissato, con proroga disposta con Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023 (in GURI 30 dicembre 2023 n. 303), al 15 marzo 2024 e non è stato successivamente prorogato;

Dato atto della volontà dell'Amministrazione di porre in essere concreti interventi di politiche di sostegno all'economia locale, anche in materia tributaria, favorevoli e di stimolo alla sopravvivenza delle piccole realtà economiche insediate sul territorio comunale, al fine di contribuire ad arginare il crescente e sempre più allarmante fenomeno di desertificazione commerciale dei "borghi", che interessa molti comuni della Regione, acuito anche dalla crisi economica post-pandemica e dalla attuale situazione geopolitica (conflitto russo-ucraino e israelo-palestinese), con i conseguenti aumenti generalizzati determinati dall'incremento del costo delle materie prime e dei costi energetici;

Valutato pertanto di riconoscere, con riferimento alla situazione rilevata nel 2024, una specifica misura agevolativa a favore dei possessori di immobili situati nel territorio comunale e iscritti a Catasto nella Categoria C/1, in cui risultino esercitate in modo effettivo attività operative, svolte direttamente dal proprietario dell'immobile o dal titolare di un diritto reale, ovvero dal locatario, in forza di contratto registrato, accordando una riduzione equivalente al 25 per cento dell'IMU dovuta, da riversare ai contribuenti mediante compensazione con l'imposta dovuta nel 2025, ovvero con rimborso della maggiore imposta versata nel 2024, e da determinarsi sulla base della rendita iscritta a Catasto e dell'aliquota IMU vigente nel periodo a cui si riferisce l'agevolazione, previa presentazione di apposita istanza da parte del

contribuente, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, con dichiarazione attestante l'attività esercitata nell'immobile di riferimento durante l'anno precedente;

Dato atto che il riconoscimento di tale agevolazione, pur essendo legata alla rilevazione della situazione esistente nel 2024, comporterà di fatto effetti fiscali ed economici che si realizzeranno nell'anno 2025, per cui l'approvazione della modifica regolamentare derivante dall'adozione della presente deliberazione può intervenire a termini di approvazione del bilancio 2024 già scaduti, senza comportare una violazione delle disposizioni dettate dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, potendosi ritenere che la nuova norma regolamentare introdotta con la presente deliberazione avrà di fatto effetto dal 1° gennaio 2025;

Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13**bis** D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per avere efficacia dal 1° gennaio 2025, la pubblicazione della presente deliberazione sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà quindi essere effettuata nei termini di cui all'art. 15**bis** D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, vale a dire entro il 14 ottobre 2025;

Dato atto che il riconoscimento dell'agevolazione in argomento è riconducibile alle funzioni del Comune di prevedere ed istituire provvidenze, comunque denominate, da destinare a singoli individui o in favore di specifiche categorie di contribuenti correlate a situazioni, anche contingenti e temporanee, ritenute meritevoli di particolare tutela o sostegno, lasciando inalterato il presupposto normativo di applicazione del tributo IMU;

Precisato che l'azione agevolativa di cui al presente provvedimento è coerente con le finalità di sviluppo e sostegno delle attività economiche e del tessuto lavorativo del territorio comunale, proprie del Comune, declinate nell'art. 2 dello Statuto, da realizzarsi anche in via sussidiaria ex art. 118 Costituzione;

Udito il Presidente illustrare all'Assemblea l'argomento in trattazione, rammentando che lo stesso è stato esaminato favorevolmente dalla commissione consiliare permanente per le Finanze, lo Statuto e i Regolamenti nella seduta del 18.07.2024;

Precisa la capogruppo del gruppo n. 2 di minoranza, Monique Personnetaz, in merito ai lavori della commissione consiliare, che i due capigruppo di minoranza, avevano formulato specifico rilievo;

Replica il Presidente, Claudio Obert, che la proposta di deliberazione in approvazione quale integrazione del regolamento IMU è stata esaminata favorevolmente dalla commissione consiliare, nelle proprie funzioni consultive, nell'interesse del documento, fermi i rilievi formulati dai consiglieri di minoranza, come riportato nel verbale agli atti;

Prende la parola il consigliere Guido Dondeynaz che ritiene l'iniziativa di scarso impatto economico e non incisiva per agevolare le attività del borgo, rilevando che sarebbe maggiormente opportuno operare con riduzioni sugli oneri di urbanizzazione per la ristrutturazione delle unità presenti nel centro;

Replica l'Assessore al bilancio Elsa Frutaz che la misura agevolativa proposta non è di scarsa rilevanza economica e comunque rappresenta una concreta azione ed un segnale tangibile per sostenere le attività locali e cercare di contribuire ad arginare il preoccupante fenomeno di chiusura dei piccoli esercizi commerciali presenti nei centri storici;

Interviene infine il Sindaco, per ribadire che quanto proposto con il presente provvedimento si pone in linea con l'azione dell'Amministrazione volta a porre in essere strategie per stimolare la rivitalizzazione del Borgo, per sostenere il tessuto economico-sociale e, in generale, per promuovere il territorio comunale;

Vista infine la proposta avanzata dalla Commissione consiliare di modifica del comma 5 della bozza del nuovo articolo, nella parte in cui prevede che *«la concessione dell'agevolazione potrà essere subordinata al riscontro da parte del Comune dell'utilizzo del bene immobile per lo svolgimento effettivo di un'attività commerciale/artigianale nel corso dell'anno precedente»*, sostituendo il verbo *«potrà»* con il verbo *«dovrà»*;

Ritenuto non necessario introdurre l'obbligo di verificare lo svolgimento di tutte le attività richiedenti, in ossequio al principio di economicità dell'attività amministrativa, dando, in ogni caso, contestuale indicazione

all'Ufficio Tributi di verificare tutte le domande avanzate da attività per cui si ritenga opportuno effettuare un controllo sulla spettanza dell'agevolazione;

Richiamato il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" (TUEL) e s.m.i.;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del servizio competente per materia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49*bis*, comma 2 della L.R. 54/1998 e s.m.i. e dell'art. 40 dello Statuto Comunale;

Dato atto che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria e non ha rilevanza diretta ai fini contabili e che pertanto non viene espresso alcun parere di regolarità contabile in merito;

Visto il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal Segretario ai sensi dell'art. 9 della L.R. 46/1998 e dell'art. 49*bis* della L.R. 54/1998 e s.m.i.

A seguito di votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:

Presenti: 15

Votanti: 9

Favorevoli: 9

Contrari: nessuno

Astenuti: 6 (consiglieri del gruppo n. 2 Casella Fiorella, Donazzan Riccardo, Dondeynaz Guido e Personnetaz Monique e consiglieri del gruppo n. 3 Gallo Gilda e Gorret Emile)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di riconoscere, con riferimento alla situazione rilevata nel 2024, una specifica misura agevolativa a favore dei possessori di immobili situati nel territorio comunale e iscritti a Catasto nella Categoria C/1, in cui risultino esercitate in modo effettivo attività operative, svolte direttamente dal proprietario dell'immobile o dal titolare di un diritto reale, ovvero dal locatario, in forza di contratto registrato, accordando una riduzione equivalente al 25 per cento dell'IMU dovuta, da riversare ai contribuenti mediante compensazione con l'imposta dovuta nel 2025, ovvero con rimborso della maggiore imposta versata nel 2024, e da determinarsi sulla base della rendita iscritta a Catasto e dell'aliquota IMU vigente nel periodo a cui si riferisce l'agevolazione, previa presentazione di apposita istanza da parte del contribuente, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, con dichiarazione attestante l'attività esercitata nell'immobile di riferimento durante l'anno precedente;
3. di dare atto che il riconoscimento di tale agevolazione, pur essendo legata alla rilevazione della situazione esistente nel 2024, comporterà di fatto effetti fiscali ed economici che si realizzeranno nell'anno 2025, per cui l'approvazione della modifica regolamentare derivante dall'adozione della presente deliberazione può intervenire a termini di approvazione del bilancio 2024 già scaduti, senza comportare una violazione delle disposizioni dettate dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, potendosi ritenere che la nuova norma regolamentare introdotta con la presente deliberazione avrà di fatto effetto dal 1° gennaio 2025;
4. di dare di conseguenza indicazione all'Ufficio Tributi affinché provveda, ai sensi dell'art. 13, comma 13*bis* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, a pubblicare la presente deliberazione sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2025;
5. di dare indicazione all'Ufficio Tributi di verificare tutte le domande avanzate da attività per cui si ritenga opportuno effettuare un controllo sulla spettanza dell'agevolazione;
6. di approvare, per l'effetto, l'integrazione al vigente al Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 30 maggio 2023 n. 26, con l'introduzione, all'art. 20*bis*, della norma di seguito riportata:

Art. 20 bis - «Agevolazione IMU a favore degli immobili di Cat. C/1 destinati allo svolgimento di attività operative

1. A decorrere dall'anno 2024, a favore dei possessori di immobili siti nel territorio comunale iscritti a Catasto in Cat. C/1, in cui risultino esercitate in modo effettivo attività operative, svolte direttamente dal proprietario dell'immobile o dal titolare di un diritto reale, ovvero dal locatario, in forza di contratto registrato, verrà accordata una riduzione del 25 per cento dell'IMU dovuta, da determinarsi sulla base della rendita iscritta a Catasto e dell'aliquota IMU vigente nel periodo a cui si riferisce l'agevolazione.

2. Per beneficiare dell'agevolazione, il soggetto passivo d'imposta dovrà presentare, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita domanda, con dichiarazione attestante l'attività esercitata nell'immobile di riferimento durante l'anno precedente.

3. L'agevolazione verrà accordata su base mensile, in relazione al periodo di effettivo svolgimento dell'attività durante l'anno precedente.

4. In caso di conduzione dell'immobile per lo svolgimento di attività da parte di soggetti terzi, diversi dal possessore/titolare di un diritto reale sullo stesso bene, alla domanda dovrà essere allegata copia del contratto di locazione o di concessione in uso a diverso titolo, che abbia permesso al conduttore di destinare l'immobile allo svolgimento della propria attività.

5. La concessione dell'agevolazione potrà essere subordinata al riscontro da parte del Comune dell'utilizzo del bene immobile per lo svolgimento effettivo di un'attività commerciale/artigianale nel corso dell'anno precedente.

6. In caso di accoglimento dell'istanza proposta dal contribuente, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, il Comune provvederà a trasmettere al soggetto passivo d'imposta specifica comunicazione attestante l'importo del contributo spettante, che potrà essere recuperato mediante compensazione con l'acconto IMU dovuto per l'anno successivo a quello di riferimento.

7. Solo nel caso in cui il soggetto avente diritto al contributo non sia tenuto a versare l'IMU nell'anno successivo a quello di riferimento, lo stesso potrà richiedere che il contributo gli venga versato direttamente, nei termini e con le modalità previste a livello normativo e regolamentare per l'erogazione dei rimborsi.

8. In entrambi i casi, l'erogazione del contributo verrà disposta a seguito della verifica della regolarità dei relativi pagamenti delle rate pregresse, nonché di eventuali avvisi di accertamento emessi dall'Ente, che siano divenuti definitivi.

9. L'importo del contributo compensativo dovrà in ogni caso essere quantificato nei limiti della somma complessiva che verrà resa disponibile da parte del Comune, con possibilità che venga riconosciuto in quota percentuale, nell'ipotesi in cui i contributi richiesti/spettanti dovessero superare la disponibilità dell'Ente»;

7. di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to OBERT Claudio

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE
F.to D.ssa Sara Chapellu

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che il presente verbale verrà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 08/08/2024 al 23/08/2024 ai sensi dell'art. 52 bis, comma 1, della Legge Regionale n° 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Châtillon, li 08/08/2024

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE
F.to D.ssa Sara Chapellu

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 52 ter della Legge Regionale n° 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Châtillon, li 08/08/2024

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE
F.to D.ssa Sara Chapellu

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Châtillon, li 08/08/2024

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE
D.ssa Sara Chapellu

.